

Allegato "A" all'atto rep. n. 51778/18287

## **"STATUTO**

### **SOCIETA' CONSORTILE "DISTRETTO DEL MOBILE Società consortile a r.l."**

#### **Costituzione - Sede - Durata - Scopi - Soci**

**Art. 1)** E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., dell'art. 2462 C.C., della Legge 317/1991, della L.R. Friuli Venezia Giulia 27/1999, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 4/2005, la società consortile a responsabilità limitata denominato "DISTRETTO DEL MOBILE Società Consortile a r.l." quale Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale del mobile.

**Art. 2)** L'Agenzia per lo sviluppo del distretto del mobile è una società consortile a capitale misto pubblico e privato; la partecipazione è consentita alle imprese appartenenti al settore del mobile aventi la sede sociale o unità produttiva nei Comuni di Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Chions, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, alla Provincia di Pordenone, ai Comuni del distretto; ai Comuni, alle Province, e alle C.C.I.A.A. della Regione Veneto indicati ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 27/1999, alle C.C.I.A.A., ai Consorzi ed Enti di sviluppo operanti ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia 18 gennaio 1999 n. 3 compresi nell'area distrettuale, alle associazioni imprenditoriali, alle organizzazioni sindacali, alle società bancarie e finanziarie, agli Enti, alle associazioni, alle società ed ai Consorzi che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nel distretto industriale.

**Art. 3)** Il capitale sociale è di Euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti; la libera circolazione delle partecipazioni sociali può avvenire solo se l'acquirente sia in possesso del requisito di appartenenza alle categorie sopra descritte.

Ogni partecipazione dà diritto ad un solo voto, indipendentemente dall'entità del suo valore nominale, che non può essere inferiore a Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le imprese appartenenti al settore del mobile, di cui all'art. 2, non possono detenere complessivamente più del 70% (settanta per cento) del capitale sociale e ciascuna impresa non può detenere una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

**Art. 4)** Le condizioni di adesione alla società **sono quelle previste e stabilite dall'art. 3 della L.R. 27/1999 come sostituito dall'art. 15 della L.R. 4/2005.** Per l'ammissione alla società, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'Organo Amministrativo. Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle disposizioni già adottate dagli Organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Il mancato accoglimento della domanda di ammissione comporta l'obbligo di motivazione che è soggetto ad impugnativa da inviare al Presidente dell'Assemblea dei soci entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione: l'Assemblea decide sull'accoglimento con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Con la domanda di adesione il richiedente si impegna a sottoscrivere l'aumento del

capitale sociale pari ad una quota del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ed a versare alla società i contributi annuali decisi dall'Assemblea. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, può escludere il socio con preavviso di due mesi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con decisione del Consiglio di Amministrazione potrà essere escluso dalla società consortile il socio che avesse violato gravemente gli obblighi assunti verso la società. E' escluso di diritto il socio, che sia dichiarato fallito, ammesso alla procedura di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata o fallimento. L'esclusione verrà comunicata dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto da quella data; contro tale provvedimento il socio escluso può ricorrere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei soci, che decide sull'accoglimento del ricorso con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

**Art. 5)** - Il recesso del socio è previsto, oltre ai casi previsti dalla legge, nei casi e con le modalità previste dal successivo articolo 15, ultimo comma.

I soci che cessino l'attività di produzione dei beni e servizi indicati all'art. 2) vengono esclusi dalla società mediante dichiarazione da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso avrà effetto dal momento della comunicazione.

**Art. 5 bis)** Nelle ipotesi di recesso ed esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale, che è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento in cui la dichiarazione di recesso perviene presso la sede sociale o al momento in cui è stata decisa l'esclusione con la precisazione che ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali ed a ogni altra circostanza che normalmente è presa in considerazione al fine di determinare il valore reale delle partecipazioni societarie con la precisazione essenziale che non si dovrà tener conto però, in considerazione dello scopo consortile, degli utili conseguiti nell'esercizio di attività economica con terzi né dei proventi derivanti dalla gestione mutualistica; in caso di disaccordo relativo alla determinazione si applicano le previsioni dell'art. 2473 co. III cod. civ.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso si applicano le previsioni dell'art. 2471 co. IV e V cod. civ., salva l'applicazione delle anteriori previsioni in materia di esclusione.

In relazione alla concreta attuazione del rimborso sorge a carico del socio recedente e/o escluso l'obbligo di contrarre verso tutti gli altri soci che, a loro volta, sono obbligati ad acquistare la quota del socio recedente e/o escluso in proporzione alle rispettive partecipazioni.

In caso di disaccordo tra i soci, l'organo amministrativo è legittimato, in caso di rifiuto del socio recedente e/o escluso, a disporre della quota a favore di tutti i soci.

L'organo amministrativo, se vi è un accordo tra i soci o se l'interesse della società lo esige, può autorizzare o disporre la cessione della quota del socio receduto e/o

escluso in modo non proporzionale alle partecipazioni degli altri soci ovvero a favore di terzi che ne abbiano fatta esplicita richiesta.

**Art. 6)** - La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci.

**Art. 7)** - La società ha sede nel Comune di Brugnera (PN).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia ed all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate; spetta invece ai soci decidere il trasferimento di sede o la istituzione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, ed in mancanza dell'indicazione si fa riferimento alla residenza anagrafica ovvero alla sede sociale in caso di socio non persona fisica; è onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.

**Art. 8)** La società consortile ha come oggetto lo svolgimento di ogni attività e la cura di ogni progetto in conformità alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999 art. 6 e successive modifiche o integrazioni, alla L. n. 317/1991 ed in armonia con le linee di politica industriale della Regione Friuli Venezia Giulia. La società, nel perseguire le finalità di cui al presente articolo, svolge i compiti di seguito indicati:

- attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali,
- verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali; svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
- adotta il programma di sviluppo e cura il successivo stato di attuazione;
- cura e promuove l'immagine ed il marchio di qualità del distretto;
- eroga servizi decisi dal Consiglio di Amministrazione;
- promuove la capacità di innovazione delle imprese anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- promuove il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese;
- promuove la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono il medesimo obiettivo;
- promuove la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese nel distretto;
- promuove lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata ed il miglioramento della sicurezza nel lavoro e della qualità della vita nei contesti del distretto;
- promuove il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- promuove in collaborazione con gli Enti e le organizzazioni che già operano nel distretto l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati;

promuove il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali e lo sviluppo di opere e di sistemi infrastrutturali ed impiantistici.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari attingendo anche alle agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie o speciali, che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e per promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle imprese consorziate ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

**A decorrere dall'esecutività del Decreto del Presidente della Regione di riconoscimento, la società consortile subentra al soppresso Comitato di Distretto nei rapporti contributivi con il Comune di Brugnera.**

**Art. 9)** - La società consortile non ha fini di lucro, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. I consorziati potranno essere chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della società consortile secondo le modalità ed entità proposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 20 ed approvate dall'assemblea dei soci.

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art. 2467 C.C..

#### **Patrimonio - Proventi - Esercizio Sociale**

**Art. 10)** - Il patrimonio della società consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale conferito dai soci;
- b) dalle riserve;
- c) da eventuali avanzi di gestione e fondi di cui al successivo art. 11;
- d) da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.

**Art. 11)** - Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:

- a) con eventuali contributi annui a carico dei soci secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 9;
- b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
- c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.

**Art. 12)** - Sono organi della società consortile:

- a) l'assemblea dei soci;

- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente.

**Art. 13)** - Spetta all'assemblea dei soci decidere sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In particolare spetta all'assemblea :

- a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
- b) nominare gli amministratori e determinarne il compenso;
- c) nominare il presidente del consiglio di amministrazione qualora la nomina non venga demandata al consiglio di amministrazione;
- d) nominare, nei casi previsti dalla legge, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e determinarne i compensi;
- e) approvare il programma di attività della società consortile ed il relativo budget finanziario;
- f) determinare annualmente l'entità dei contributi da chiedere agli associati per le spese di funzionamento della società consortile;
- g) decidere eventuali modifiche dello statuto.

**Art. 14)** - L'assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea s'intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società: il tutto entro i limiti e nel rispetto dei divieti di cui all'art. 2372 C.C.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centoottanta giorni qualora

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile.

L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

**Art. 15)** - L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

I voti si calcolano per teste e non in funzione dell'entità del valore nominale della quota di ciascun socio.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le decisioni vengano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Quando si tratta di decidere sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile ai sensi dell'art. 2473 C.C.. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dai soci intervenuti all'assemblea con lettera raccomandata inviata al consiglio di amministrazione non oltre quindici giorni dopo la chiusura della stessa e dai soci non intervenuti all'assemblea con lettera raccomandata spedita al Consiglio d'Amministrazione non oltre tre mesi dalla decisione.

**Art. 16)** - Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel libro soci alla data fissata per la riunione e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi annui.

**Art. 17)** – I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 14 lettera d)

#### **Consiglio di Amministrazione**

**Art. 18)** - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dall'assemblea che ne stabilisce il numero. La maggioranza degli amministratori, è nominata su designazione dei Comuni e delle Province del distretto. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre amministratori; il Presidente del Comitato esecutivo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione; il Comitato esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con le stesse modalità di cui all'art. 19 lettere b, c e d; sono applicabili al Comitato esecutivo le disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo resta in carica tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, essi possono essere non soci.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo Amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori possono nominare direttori, institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potranno essere assegnati un gettone di presenza o una indennità annua complessiva il cui importo verrà determinato dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione dei soci.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

**Art. 19)** - Il consiglio di amministrazione è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente che esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio", e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da un amministratore e comunque nei casi previsti dalla legge;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio decide validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza, del consigliere più anziano;
- f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e le sottoscrive insieme al presidente;
- g) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali

presenti nel distretto, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

**Art. 20)** - Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento della società consortile e per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 8.

In particolare:

- a) decide sull'ammissione, esclusione e recesso dei soci;
- b) predispose il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e la relazione sulla gestione, se richiesta dalla legge;
- c) propone all'assemblea il programma annuale di attività e il relativo budget finanziario, e ne attua le delibere;
- d) approva i regolamenti relativi alla struttura organizzativa della società consortile nonché l'attuazione di specifiche e straordinarie iniziative;
- e) provvede all'assunzione di personale e ne determina il trattamento normativo ed economico;
- f) costituisce commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro;
- g) conferisce cariche per la realizzazione di studi ed indagini, secondo le direttive del programma generale approvato dall'assemblea, provvedendo alla designazione di consulenti ed esperti, determinandone i compensi;
- h) propone all'assemblea l'entità del contributo dovuto per i servizi specifici eseguiti per conto degli aderenti;
- i) cura, con più ampi poteri, la gestione ordinaria della società consortile;
- l) determina, anno per anno, l'entità del contributo degli associati e le spese per il funzionamento della società consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

### **Presidente**

**Art. 21)** - Il presidente è il legale rappresentante della società consortile anche in giudizio, convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle decisioni adottate e firma gli atti della società consortile.

In caso di assenza, impedimento o "vacatio" il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

Il presidente del consiglio di amministrazione, previa decisione del consiglio, e gli amministratori delegati hanno la facoltà di nominare direttori, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compresi i mandati alle liti, determinandone poteri, funzioni e retribuzioni.

La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite singolarmente al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio" al vice presidente del consiglio di amministrazione se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.

In tale caso la firma del vice presidente se nominato o del consigliere più anziano di età fa piena fede dello stato di assenza, impedimento o "vacatio" del presidente.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

### **Organo di controllo**

**Art. 22)** - Quale organo di controllo, i soci possono nominare il collegio sindacale o un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C.

**Art. 23)** - Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ. ed inoltre esercita il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2408 C.C.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio in base alle tariffe professionali.

**Art. 24)** - In alternativa al Collegio Sindacale salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 C.C., il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies C.C.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio in base alle tariffe professionali.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea dei soci da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies C.C.

**Art. 25)** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

#### **Scioglimento e liquidazione**

**Art. 26)** - Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo lo scioglimento della società consortile, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 15, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e i compensi e le modalità della liquidazione a norma di legge.

#### **Disposizioni finali**

**Art. 27)** - Per quanto non riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi sulle società consortili e sulle società a responsabilità limitata.

F.to Pascolo Silvano

F.to Baviera Giovanni

F.to Santin Fabio

F.to Ermes Moras

F.to Gaspare Gerardi